COMUNE di ORIA

(Provincia di Brindisi)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.____ in data _____

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Profili istituzionali e valori etici e culturali
Art. 2 - Competenze del Comune

TITOLO II - OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE
Art. 3 - Oggetto del regolamento
Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali
Art. 6 - Maltrattamento e mancato rispetto di animali
Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
Art. 8 - Abbandono di animali
Art. 9 - Avvelenamenti e trappole
Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o in omaggio
Art. 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
Art. 12 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
Art. 13 - Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
Art. 14 - Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi
Art. 15 - Fiera degli animali
Art. 16 - Manifestazioni pubbliche con animali d'affezione
Art. 17 - Smarrimento e ritrovamento di animale padronale. Rinvenimento di randagio. Affido
Art. 18 - Fuga, recupero di animali in genere e di animali feriti e soppressione di animali
Art. 19 - Pet therapy
Art. 20 - Inumazione di animali

TITOLO IV - CANI E GATTI
Art. 21 - Anagrafe degli animali d'affezione
Art. 22 - Cani. Attività motoria e rapporti sociali
Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi e aere pubbliche
Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 25 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
Art. 26 - Collare, guinzaglio e museruola
Art. 27 - Detenzione dei cani da guardia
Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi
Art. 29 - Tutela dall'aggressività dei cani

TITOLO V - ADOZIONE DEI CANI
Art. 30 - Adozioni dei cani
Art. 31 - Modalità di adozione
Art. 32 - Requisiti
Art. 33 - Rinuncia all'adozione degli animali
Art. 34 - Incentivi per chi adotta un cane
Art. 35 - Verifiche e controlli
Art. 36 - Inadempienze
Art. 37 - Accertamenti e sanzioni
Art. 38 - Re-immissione sul territorio dei cani vaganti

TITOLO VI - COLONIE FELINE
Art. 39 - Tutela dei gatti liberi. Colonie feline
Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi
Art. 41 - Cura delle colonie feline

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 - Sanzioni
Art. 43 - Incompatibilità e abrogazione di norme
Art. 44 - Integrazioni e modificazioni
Art. 45- Pubblicità e campagna informativa

ALLEGATI
Modulistica per adozione cani

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Profili istituzionali e valori etici e culturali

1. Il Comune di Oria (di seguito solo Comune), al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica, il benessere e l'ambiente, promuove, sostiene e favorisce iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni di animali presenti nel suo territorio.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991 nr. 281, alla Legge della Regione Puglia nr. 2 del 7 febbraio 2020, per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione e controllo del randagismo, del Regolamento Regionale 19 dicembre 2023 nr. 14, e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la loro tutela, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento e di mancato rispetto verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'adozione degli animali, che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione e attività d'informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, altresì, con fondi di bilancio promuove e organizza iniziative tese alla sterilizzazione e all'apposizione del sistema elettronico d'identificazione identificativo (c.d. microchip) di animali d'affezione.
9. Il Comune, in collaborazione con le associazioni animaliste e protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
10. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici.

Art. 2 - Competenze del Comune

1. Il sindaco, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando, per mezzo degli organi competenti in materia, la corretta osservanza delle disposizioni di riferimento, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.
2. Il Comune dota la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile al fine di eseguire controlli di prevenzione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, della L. R. nr. 2 del 7 febbraio 2020.
3. Al sindaco, in base alla vigente normativa, spetta, con il supporto degli uffici comunali competenti, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme concernenti la protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, e l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 3 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie di razze di affezione di cui alla Legge 281/91 e a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo detenuti, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Ai fini del presente regolamento, per animale d'affezione s'intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, e a viverci assieme, stabilmente o temporaneamente, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utile per l'uomo.
3. Gli animali selvatici, esclusi quelli di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.
4. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali

1. Il detentore di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso. Le condizioni di salute e di benessere degli animali devono essere sempre soddisfacenti.
6. Il Comune promuove e favorisce annualmente campagne di sensibilizzazione per l'apposizione del sistema identificativo (c.d. microchip) e l'iscrizione all'anagrafe canina, avvalendosi dei competenti servizi veterinari dell'ASL e dei veterinari liberi professionisti.
7. Qualora in una civile abitazione, si detenga, a qualsiasi titolo, un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatorio segnalare la circostanza al sindaco che acquisirà il competente parere del servizio veterinario e del servizio d'igiene pubblica dell'ASL.

Art. 6 - Maltrattamento e mancato rispetto di animali

1. È vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni, fatte salve le normative vigenti in materia di attività venatorie.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano essere nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni d'impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.È vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
5. È vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei sessanta giorni di vita, se non per motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. È vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto e di cure. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, e altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente ASL.

9. È vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani per attività illegale.È vietato utilizzare animali per attività in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
11. È vietato detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
12. È vietata la vendita o l'esposizione di animali colorati artificialmente.
13. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
14. È vietato contenere animali in luoghi chiusi esponendoli a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.
15. È obbligatorio garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
16. È vietato legare gatti alla catena o condurli con collare e guinzaglio, salvo l'uso della pettorina, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o anche a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole stringi bocca, salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.
18. È vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.
19. È vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi, come il taglio delle orecchie e della coda, fatta eccezione per i cani con apposita certificazione, e la recisione delle corde vocali.
20. È vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.È vietato infierire sul corpo di un animale morto.
21. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; rifugio che dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per quelli solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
22. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.
23. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
24. È vietato collocare tagliole, lacci e reti e colle, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
25. È vietato l'uso di animali vivi per alimentarne altri, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
26. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 aprile e il 15 ottobre è vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
27. È vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.
28. È vietata ogni forma cruenta di marcatura degli animali adottata a scopo ludico o dimostrativo. È vietato somministrare prodotti medicinali agli animali per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive.

Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia si tratti d'individui adulti che di uova/larve e i microhabitat specifici cui sono legate per la sopravvivenza; in particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le forme e tipologie.

Art. 8 - Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti d'individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire, con le debite cautele, cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
4. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi non idonei al loro benessere e alla sicurezza altrui.

Art. 9 - Avvelenamenti e trappole

1. È vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. È proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diversi dai ratti e infestanti da controllare e con pubblicizzazione delle stesse, tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con adeguato anticipo. I medici veterinari e chiunque sappia di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose devono segnalare la circostanza ai servizi veterinari dell'ASL e al sindaco, indicando quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il sindaco, su parere scritto dei servizi veterinari dell'ASL, disporrà con proprio provvedimento i tempi e le modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, disponendo -ove occorra- anche la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
5. I medici veterinari, privati oppure operanti all'interno dell'ASL, devono segnalare alla civica amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente e con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o per vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip etc.).
3. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali devono essere autorizzate dal Comune, dietro parerevincolante dei competenti servizi veterinari, per garantire il benessere degli animali oggetto della manifestazione.

Art. 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Al fine di evitare danni a terzi o a se stesso, il conducente di un autoveicolo deve badare a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltre passare con la testa la sagoma dell'automezzo.
2. Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale l'aerazione del veicolo e in caso di viaggi prolungati la somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. É inoltre vietata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Durante il trasporto devono comunque essere evitate sofferenze all'animale.

Art. 12 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali. Tolettatura

1. Gli animali in esposizione all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti di dimensioni idonee a garantire il loro benessere e il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della

specie detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera e dovranno essere sempre riparati dal sole.

2. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenirenel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
3. È vietato vendere o affidare animali a minori di anni diciotto.
4. Ai negozianti è fatto obbligo di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico degli animali.
5. Non è consentito destinare al commercio cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali di affezione.
6. Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti e occasionali, inerenti all'esposizione e/o alla vendita diretta o indiretta di animali, fatta eccezione per le fiere di cui all'art. 15 del presente regolamento.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, è disposta la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. È vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti etc.), con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che siano rispettate le norme a tutela del benessere animale.
9. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere aerati e idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

Art. 13 - Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o d'intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche sia selvatiche o esotiche, in occasione di fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada, ad eccezione di quelle autorizzate, svolte in luoghi destinati e autorizzati a tali attività, purché non ledano la sicurezza e il benessere degli animali in esse impiegate, previa autorizzazione sindacale rilasciata sulla scorta del parere sanitario del servizio veterinario dell'ASL.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma precedente, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alle leggi vigenti.
3. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o d'intrattenimento pubblico, è disposta la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14 - Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi

1. Fermo restando il rispetto di tutti i criteri generali stabiliti dalla Commissione Scientifica CITES per la detenzione degli animali nei circhi e le normative vigenti in materia, è fatto obbligo rispettare le norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli stati membri, previste dalla normativa vigente.
2. È vietato utilizzare negli spettacoli animali prelevati direttamente in natura, perché tale pratica contrasta con il benessere psicofisico degli animali stessi; il reperimento di nuovi esemplari deve, pertanto, avvalersi di soggetti riprodotti in cattività.
3. Gli animali dovranno essere detenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche riguardo alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie. Non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
4. È vietato l'utilizzo di animali da affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, comprese le mostre mercato e gli zoo ambulanti, da parte di chi abbia riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali o che da una verifica preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o che li detengano in condizioni di disagio.
5. È fatto divieto di utilizzare nei circhi animali il cui trasporto e detenzione siano incompatibili con le caratteristiche biologiche della specie. Le belve e gli altri animali appartenenti a specie pericolose, ancorché mansueti o addomesticati, quando non si esibiscono negli spettacoli, devono sempre essere custoditi in gabbie ermeticamente chiuse a chiave, con sbarre tali da impedire qualsiasi contatto con il pubblico; durante gli

spettacoli, la pista del circo e tutte le zone di transito degli animali devono essere completamente isolate dal pubblico con recinzione continua o altra barriera idonea, di adeguata resistenza. Le gabbie e le scuderie degli animali devono essere costruite e montate con criteri tali da garantire una climatizzazione adeguata all'animale ospitato e l'esercizio di una sufficiente attività motoria.

Art. 15 - Fiera degli animali

1. Le attività legate a esposizioni, fiere e mercati di animali da reddito sono disciplinate dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, nr. 320 e s.m.i.).
2. Fermo restando le normative vigenti, durante le fiere, a tutti gli animali esposti e per tutto il periodo di permanenza, dovranno essere garantite condizioni di benessere quali cure, riparo, acqua e cibo a sufficienza.
3. È vietato detenere gli animali sui camion di trasporto durante lo svolgimento delle fiere.

Art. 16 - Manifestazioni pubbliche con animali d'affezione

1. Ogni manifestazione pubblica, con animali d'affezione, dovrà essere regolarmente autorizzata e organizzata ed effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie detenuta.Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra loro.In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box per consentire il necessario movimento.
3. Ogni animale dovrà avere adeguato quantitativo di acqua pulita e fresca da bere.
4. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
5. Ogni animale dovrà avere idoneo riparo per potersi rifugiare.
6. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature o altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
7. I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori per mezzo di barriere protettive poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
8. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
9. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo d'intrattenimento, onde evitare sovreccitamento e stress degli animali esposti.
10. I cani, oggetto di esposizione, dovranno essere muniti di codice identificativo microchip e scortati dal previsto certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
11. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche alla presenza dei genitori.
12. Oltre al parere veterinario dell'ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
13. Nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto d'isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, per ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia.
14. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
15. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posta a cura degli organizzatori.
16. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario dell'ASL; le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.

Art. 17 - Smarrimento e ritrovamento di animale padronale. Rinvenimento di randagio. Affido

1. In caso di smarrimento o di furto di un animale il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia al Comune e all'ufficio di polizia locale; copia di tale denuncia dovrà essere consegnata contestualmente al servizio veterinario ASL. Il ritrovamento di un animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso all'ufficio di polizia locale entro tre giorni dall'evento.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comune e all'ufficio di polizia locale; copia di tale denuncia sarà trasmessa al servizio veterinario ASL completa della destinazione dell'animale ritrovato.
3. In caso di rinvenimento di un animale, sia che si trovi nelle condizioni di cui al comma che precede, sia che si trovi

in gravi condizioni di salute e/o ferito, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale del servizio veterinario dell'ASL o da questo incaricato.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a chi abbia riportato condanna o abbia patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 18 - Fuga, recupero di animali in genere e di animali feriti e soppressione di animali

1. La fuga di un animale inserito nel registro di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/09, vigente dal 24/03/09, e con validità prorogata da successivi provvedimenti (ultimo Ord. Ministero della Salute del 27 luglio 2021 e successivi), dovrà essere immediatamente segnalata al servizio veterinario dell'ASL e all'ufficio di polizia locale.
2. I cani o i gatti feriti, o che a giudizio del medico veterinario dell'ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dal Comune, ovvero dagli organi di polizia intervenuti.
3. In caso di recupero di animali vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale vanno addebitate le relative spese.
4. Il recupero dei cani randagi spetta ai servizi veterinari dell'ASL e deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'ASL o il competente ufficio comunale possono richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione e all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. L'utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede, infatti, la presenza di un medico veterinario dell'ASL o libero professionista, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.
5. In caso di grave minaccia per la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale previamente narcotizzato.
6. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario, che la esegue con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al servizio veterinario dell'ASL specificante le cause che hanno portato alla decisione.

Art. 19 - Pet therapy

1. Nota anche come zoo-terapia o terapia assistita dagli animali, la pettherapy è una pratica terapeutica che si basa sull'interazione tra animali domestici o addestrati e le persone, al fine di migliorarne il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale e promuoverne il recupero, la guarigione e il miglioramento della qualità della vita.
2. Il Comune potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet therapy.
3. In particolare, tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: in stato di detenzione presso case circondariali, ospiti di comunità, etc.), anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
4. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.
5. La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a spese della salute e del benessere degli animali.
6. La scelta degli animali da adibire alla pet therapy deve essere orientata verso specie e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto.
7. Gli animali coinvolti devono essere sani, identificati e sottoposti regolarmente a controlli veterinari come previsto dalle normative vigenti per assicurarne costantemente il buono stato di salute.
8. I tempi di lavoro devono essere adeguati alle capacità degli animali.
9. Gli animali durante il lavoro dovranno essere accompagnati sempre da un istruttore/conduttore che abbia una documentata esperienza o abbia fatto un periodo di formazione e tirocinio specifico.
10. Deve essere salvaguardato e mantenuto l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi fisici.
11. Gli animali che presentino sintomi o segni di malessere devono essere esclusi dal programma.
12. Durante i periodi di non attività, agli animali deve essere garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali.

Art. 20 - Inumazione di animali

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo a condizione che sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli uomini e agli animali (Regolamento CEE n. 17774/2002), con attestazione del veterinario curante relativa alla causa di morte e condizioni della spoglia.

TITOLO IV
CANI E GATTI

Art. 21 - Anagrafe degli animali d'affezione

1. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo, di un cane o di un gatto è tenuto a iscrivere l'animale all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, istituita ai sensi dell'art. 16 della L.R. nr. 2/2020, entro due mesi dalla nascita o dieci giorni dal possesso; è inoltre tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL e all'ufficio di polizia locale:
   a. la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
   b. il trasferimento di proprietà dell'animale entro cinque giorni dall'evento;
   c. lo smarrimento o furto o ritrovamento dell'animale entro due giorni dall'evento;
   d. il decesso dell'animale entro tre giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 il servizio veterinario rilascia il documento d'iscrizione all'anagrafe regionale al proprietario, al possessore o al detentore, che dovrà a sua volta esibirlo a ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
3. Il veterinario ad applicare il microchip, a iscrivere per via telematica il cane all'Anagrafe Canina (ACIR) e a rilasciare la sua scheda anagrafica.

Art. 22 - Cani. Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane dovrà consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter compiere regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie idonea a permettere il regolare movimento dell'animale.
2. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. È quindi fatto divieto ai bambini di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
4. Chiunque possegga o detenga cani, è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
5. Fatte salve le varie ipotesi di reato, i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
6. Il Comune individua un'apposita area di sgambamento/agility (c.d. dog park) quale luogo all'aria aperta in cui i cani possono giocare con i loro proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, e socializzare con altri cani nel rispetto delle seguenti norme:
   - il cane, per evitare di contagiare altri cani, deve avere ottima salute;
   - deve essere vaccinato;
   - per la sua tutela e per quella degli altri cani deve essere trattato con antiparassitari;
   - per la tutela degli altri animali deve essere mansueto ed educato: se continua ad abbaiare, innervosendo anche gli altri, occorre portarlo fuori dall'area e farlo calmare;
   - deve avere il microchip, ancora migliore se dotato anche di medaglietta con il contatto telefonico del proprietario;
   - evitare di introdurre nell'area cani di sesso femminile se sono in calore;
   - il padrone, o detentore a qualsiasi titolo, deve essere nelle immediate vicinanze del cane, o comunque dentro l'area, e in caso di presenza simultanea di bambini, questi devono essere accompagnati da un adulto;
   - portare con sé una museruola per sicurezza e slegare il cane solo quando si è all'interno dell'area e solo dopo aver chiuso dietro di sé il cancello,

   e delle seguenti raccomandazioni:

- evitare di accarezzare o dare del cibo agli altri cani, se non dopo aver chiesto il permesso al suo padrone;
- fare attenzione quando si entra e si esce dall'area che gli altri cani non siano in prossimità e possano uscire appena si apre il cancello;
- valutare sempre la capienza dell'area ed evitare di entrare se c'è già troppa ressa;
- non permettere al proprio canedi fare buche, e se del caso ricoprirle subito, per impedire incidenti agli altri cani e ai loro padroni;
- evitare di consumare cibo all'interno dell'area per non attrarre gli animali;
- non portare giocattoli o cibo per il proprio cane all'interno dell'area cani;
- non costringere il proprio cane a entrare contro la sua volontà.

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Agli animali di affezione, accompagnati dal proprietario, o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
3. Nelle aree a verde, interessate da ordinanze dirigenziali e/o sindacali, munite di appositi cartelli di segnalazione, è vietato l'accesso a persone e animali al seguito; è vietato calpestare, bivaccare, consumare pasti e bevande, introdurre animali e svolgere qualsiasi tipo di attività.
4. I detentori di cani devono avere strumenti idonei all'immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate all'effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani (c.d. dog park)

1. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, il Comune individua, mediante appositi cartelli di segnalazione e delimitazioni fisiche e recinzione, spazi di sgambamento/agility destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, quali luoghi all'aria aperta in cui i cani possono giocare con i loro proprietari e socializzare con altri cani.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo art. 28.

Art. 25 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio; i gatti all'interno di trasportino e i cani devono essere portati al guinzaglio e muniti di museruola, ad eccezione di quelli utilizzati per assistere le persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione del veterinario, da esibire agli organi di controllo.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.
4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 26 - Collare, guinzaglio e museruola

1. È obbligatorio condurre il cane con guinzaglio ed essere dotati di museruola. L'accesso è consentito in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, quali aree verdi, giardini, parchi e cimiteri, tranne ove sia espressamente vietato da apposita segnaletica. I cani dichiarati a rischio elevato di aggressività inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009 (Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (GU nr. 68 del 23/03/2009), vigente dal 24/03/2009 e successivi provvedimenti), devono essere condotti sia con guinzaglio sia con museruola quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani d'indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola.

3. Per i cani condotti nelle zone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, nello specifico non provochi situazioni di dolore e non si sfili autonomamente.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:
   a. entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e che detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
   b. quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
   c. quando sono utilizzati dalle forze dell'ordine, dalle forze armate, per il salvataggio, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy;
   d. nei casi indicati al comma 4 del successivo art. 27.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tal esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 27 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Gli animali dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dal presente regolamento, oltre che da quelle previste da altre norme vigenti.
4. I cani da guardia possono essere tenuti senza il guinzaglio e la museruola entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. Nell'ambito del territorio comunale, tutti i possessori di cani, o detentori a qualsiasi titolo, anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia, devono pulire immediatamente le deiezioni solide e quelle liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali, in ogni altro luogo e/o elemento di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato d'igiene e decoro dei luoghi.
2. È fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori degli animali di:
   a. provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia del suolo, qualora i suddetti animali sporchino le aeree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
   b. lavare immediatamente con acqua le deiezioni liquide prodotte dai rispettivi animali su aree pubbliche o di utilizzo comune (strade, piazze, marciapiedi), e sui muri di edifici anche privati e mezzi di sosta ai margini delle strade;
   c. avere sempre con sé, quando si trova in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto biodegradabile o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni e una bottiglia o altri contenitori di acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti;
   d. riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, nei contenitori dedicati per la raccolta pubblica degli escrementi (dog-toilette) oppure nei propri contenitori per la differenziata della frazione umida (rifiuti organici);
   e. esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura indicata per la pulizia e raccolta delledeiezioni dei cani.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sgambettamento per cani.
4. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci e le forze armate, di polizia, di protezione civile, dei vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Art. 29 - Tutela dall'aggressività dei cani

1. Chiunque possiede o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone, e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
2. Il Comune potrà promuovere iniziative volte al miglioramento del rapporto uomo-cane, con specifici corsi rivolti soprattutto ai cani potenzialmente pericolosi e ai loro proprietari e/o detentori, organizzati di concerto con i

veterinari dell'ASL e l'ordine professionale.

TITOLO V
ADOZIONE DEI CANI

Art. 30 - Adozioni dei cani

Il Comune promuove l'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso strutture veterinarie e di quelli ospitati presso la struttura convenzionata con l'ente, deputata alla custodia e cura di tali animali, allo scopo sia di garantirne il loro benessere sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura stessa.

Art. 31 - Modalità di adozione

1. Il Comune divulga i dati riguardanti le caratteristiche dei cani che possono essere adottati, anche mediante pubblicazione delle foto sul sito istituzionale dell'ente.
2. L'adozione di ciascun cane avverrà attraverso la registrazione all'anagrafe canina e da quel momento il richiedente assumerà tutte le responsabilità riguardanti la custodia e il mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione e del presente regolamento.
3. I cittadini volontari, disponibili a ricevere in adozione un cane randagio, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune con la quale ne richiedono l'adozione, come da modello allegato A) al presente regolamento, completa dei dati informativi del richiedente. L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso o anche in ragione di altri motivi ostativi da valutare secondo i casi.

Art. 32 - Requisiti

1. Tutti i cittadini che possono dare idonee garanzie di buon trattamento possono richiedere l'adozione degli animali presenti nei canili rifugio. L'adozione non è consentita a chi è stato condannato in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone.
2. I cani randagi catturati nel territorio comunale potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:
   a. compimento del 18°anno di età;
   b. impegno per un adeguato trattamento dell'animale e al suo mantenimento in buone condizioni presso la propria abitazione e/o pertinenze in ambiente idoneo a ospitarlo, in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
   c. assenza di condanne penali;
   d. consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici comunali competenti per territorio allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 33 - Rinuncia all'adozione degli animali

Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve formulare comunicazione al Comune e al servizio veterinario dell'ASL, che provvede, a condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio, in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio o la struttura convenzionata, il cui importo e modalità di erogazione saranno determinati secondo la vigente normativa di riferimento.

Art. 34 - Incentivi per chi adotta un cane

Il Comune, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione dei cani randagi, da parte di soggetti privati e/o associazioni di volontariato, ritiene di incentivarla con un contributo economico, come previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale nr. 2/2020, per spese riguardanti gli alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni ovvero per acquisto di prodotti per il benessere dell'animale, il cui importo e modalità di erogazione saranno determinati dalla giunta comunale in relazione agli stanziamenti di bilancio.

Art. 35 - Verifiche e controlli

1. L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, personalmente e/o anche con l'ausilio della polizia municipale e/o associazioni di volontariato presenti sul territorio, le condizioni di detenzione del cane.
2. Nel caso fosse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà a inoltrare regolare denuncia, ai sensi di legge, e a revocare tempestivamente l'adozione.
3. L'adottante, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora fosse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASL.

Art. 36 - Inadempienze

1. In caso d'inadempienze all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.
2. Il cittadino che per motivi logistici (ad esempio cambio di abitazione) o per altri problemi (allergie, nascita di bambini etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare un'idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa richiesta all'ufficio comunale preposto.

Art. 37 - Accertamenti e sanzioni

In caso di maltrattamento o abbandono si provvederà ai sensi della legge, nonché alla revoca dell'adozione con obbligo di rimborso del contributo erogato.

Art. 38 - Re-immissione sul territorio dei cani vaganti

1. Il Comune, in persona del sindaco quale autorità sanitaria locale, può disporre la re-immissione sul territorio dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe degli animali d'affezione, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, previa stipulazione di adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo:
2. Ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L.R. nr. 2/2020, il Comune individua nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all'albo regionale i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati.
3. I cani re-immessi sono identificati con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente e, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono nuovamente immessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

TITOLO VI
COLONIE FELINE

Art. 39 - Tutela dei gatti liberi. Colonie feline

1. Il Comune, in armonia con la normativa nazionale e regionale, promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà; è vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat. I gatti che vivono in stato di libertà e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione. E' fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti non di proprietà, nel minimo di tre, aggregato spontaneamente, che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo, perché i componenti sono legati a quel determinato territorio.Il territorio di una colonia felina può trovarsi indifferentemente in ambito urbano o rurale, su suolo pubblico o privato, e i gatti che vi abitano per legge devono essere tutelati e non possono essere spostati.
3. La persona che, senza assumere le vesti di proprietaria/o, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata responsabile della colonia felina.

Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi

1. Il Comune, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, individua gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la tutela della territorialità dei medesimi.
2. I gatti che vivono in libertà in colonie feline, regolarmente censite, sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari dell'ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dal servizio tutela e benessere degli animali del Comune ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia coordinati dai servizi veterinari dell'ASL.
5. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere compiuti esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie, riguardanti persone o gli stessi animali.È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).
6. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a costituzione di parte civile nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 41 - Cura delle colonie feline

1. Al responsabile della colonia felina deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei

gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

2. L'accesso in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi riguardanti la salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i responsabili sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.
3. I responsabili di colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto e asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, la cui sanzione sia stata già prevista da altra norma di legge o da ordinanza sindacale, sarà punito ai sensi delle stesse.
2. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o ordinanza sindacale, è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di una somma da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Ai sensi della Legge 24/11/1981 nr. 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, e, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario.Dopo la confisca, l'animale è affidato in custodia a un'apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non sia rimossa l'inadempienza.

Art. 43 - Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni del Regolamento per l'adozione di cani ritrovati sul territorio comunale e/o ricoverati nella struttura convenzionata di cui alla deliberazione del commissario straordinario nr. 29 in data 29/05/2018, e di tutte le norme incompatibili o eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono disapplicate in caso di contrasto con disposizioni normative, anche sopravvenute, di livello sovraordinato.

Art. 44 - Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere in seguito modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 45 - Pubblicità e campagna informativa

Il sindaco, al fine di assicurare la conoscenza del presente regolamento, provvederà alla campagna informativa al cittadino.

Allegati: modulistica per adozione cani.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO

PARTEI^ - SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE

Al Servizio Adozione Cani Randagi

Comune di Oria

Io sottoscritt_ _____

_____Nat_ a _____il _____,

residente in _____ Via _____n._____, Cod. Fisc. _____

Tel_____

_____e mail_____

CHIEDO

Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con codesto Comune " _____", tra quelli di proprietà del Comune di _____.

Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente domicilio_____, non cedendolo ad altri senza previa segnalazione all'Ufficio del Comune.

Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere il contributo previsto dal regolamento approvato con delibera n. del con accredito_____.

Mi impegno a comunicare l'eventuale smarrimento o decesso del cane al Comune e al competente servizio dell'ASL_____DISTR._____.

Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare mi rendo disponibile a che gli incaricati del Comune o dell'ASL effettuino controlli presso la mia residenza o domicilio per verificare lo stato di salute del cane.

Dichiaro di fare parte in qualità di (iscritto, socio, componente) della associazione di volontariato e di difesa del cane denominata

_____, lì _____ FIRMA

(Contenendo l'istanza dichiarazione di impegno, alla stessa va allegata copia di un documento di identità valido)

PARTEII^ - SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE

- Possiede attualmente altri cani in casa?

SI

NO

- Se si, di quale razza? _____

- Nel passato ha posseduto cani? SI

NO

- Se si, di quale razza? _____

- E' molto tempo che aveva progettato l'adozione di un cane? SI

NO

- L'incentivo offerto l'ha aiutata nella decisione?

SI

NO

- Quante persone compongono il suo nucleo familiare? _____

- Ci sono dei bambini? SI

NO

- Per quale motivo ha scelto di adottare un cane?

(compagnia, caccia, guardia o altro)_____

- Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?